

<b>Zeitschrift:</b>	Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport
<b>Herausgeber:</b>	Scuola federale dello sport di Macolin
<b>Band:</b>	54 (1997)
<b>Heft:</b>	5
<b>Artikel:</b>	Incidenti sportivi e conseguenze giudiziarie
<b>Autor:</b>	Canevascini, Brenno
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-999287">https://doi.org/10.5169/seals-999287</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 07.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Incidenti sportivi e conseguenze giudiziarie

di Brenno Canevascini, avvocato

**L'incidente sportivo del gennaio 1993 tra i giocatori di hockey su ghiaccio Misko Antisin (EV Zug) e Peter Malkov (HC Ambri-Piotta) ha rappresentato (almeno per le sue conseguenze giudiziarie) una pietra miliare nell'ambito della giustizia sportiva.**

Prima di allora, nessun incidente tra sportivi professionisti (con lesioni fisiche di una certa rilevanza) aveva fatto oggetto di procedure giudiziarie sul piano civile e penale fatte proseguire fino al Tribunale Federale, massima istanza giudiziaria elvetica. L'unico «illustre» precedente fu quello dell'inizio anni '80 che vide quali protagonisti i calciatori Pierre-Albert Chapuisat e Lucien Favre. La procedura si concluse però dinanzi alla corte cantonale di cassazione del Canton Ginevra e non approdò a Tribunale Federale.

È interessante rilevare (tramite il confronto delle decisioni adottate) come le diverse autorità abbiano trattato e valutato (in modo profondamente divergente) il caso, il che deve far riflettere specialmente per quanto riguarda la giustizia federativa.

In pratica subito dopo l'incidente la parte lesa (Malkov) si è mossa su due fronti ben distinti: sul piano penale mediante una regolare querela per il reato di lesioni intenzionali, sul piano federativo con una segnalazione alla commissione disciplinare della Federazione Svizzera di hockey su ghiaccio (LSHG).

Quest'ultima ha archiviato il caso (ritenendo Antisin non colpevole) argomentando che si è trattato di un fallo dozzinale ed inoltre che (non avendo i tre arbitri visto nulla...) il filmato ufficiale della RTSI poteva essere usato solo quale mezzo di prova a' discolpa e non quale mezzo di prova a carico del presunto colpevole: una conclusione più che opinabile che contrasta in modo stridente con quanto in altri sport ed in altre Nazioni è in uso da tempo.

Adita in sede ricorsuale, anche la commissione di ricorso della LSHG

(senza nemmeno avere sentito la parte lesa!) ha confermato tale decisione optando per la «non colpevolezza» di Antisin, il quale è quindi andato esente da pena sul piano sportivo.

Una decisione intervenuta a 9 mesi di distanza dall'incidente ma (provocatoriamente) pochissimi giorni prima dell'apertura del processo penale. V'è quindi da chiedersi se simili decisioni federative (prese oltretutto con imperdonabile ritardo) giovino o siano nefaste per lo sport, sia a livello repressivo che preventivo ed educativo.

**La Giustizia sportiva l'ha graziatto, quella civile lo ha punito. Mirko Antisin con il presidente della corte Franco Verda.** (foto Keystone)

Ben diverso il discorso sul piano penale: dopo un'inchiesta lunga e dettagliata (ove addirittura il filmato è stato «sezionato» tramite l'uso delle sofisticate apparecchiature elettroniche del Servizio Investigazioni e Ricerche (SIR) della Polizia Cantonale Ticinese) il Procuratore Pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di Antisin per il reato di lesioni intenzionali.

Si è quindi celebrato il processo dinanzi alla Corte delle Assise Corazziali.

In questa sede la sentenza è stata motivata in modo diametralmente opposto rispetto alle conclusioni federative che sono pur sempre composte da professionisti del diritto.

In sostanza la Corte Penale, condannando Antisin, ha argomentato che l'intervento dello svizzero-canadese nei confronti dell'ucraino è da considerare una gravissima violazione delle regole di gioco con rilevanza penale e che in nessun modo l'incriminato sgambetto poteva essere definito come fallo di gioco di natura ricorrente ed usuale e come tale andava sanzionato.

Per quanto attiene ai rapporti tra re-





**Ha sollevato il caso: Petr Malkov.** (foto Keystone)

sponsabilità di natura sportiva e responsabilità di natura penale, la Corte Penale ha affermato che più la violazione della regola di gioco (che tende a salvaguardare l'incolumità del giocatore) è grave, più tale comportamento assume rilevanza penale.


È stata inoltre riconosciuta la piena validità e fedefacenza del filmato televisivo ufficiale (quello della TV di Stato) che ha permesso di accertare con assoluta esattezza lo svolgimento dei fatti.

Sulla base di questa constatazione di fatto sono poi state tratte le conseguenze giuridiche del caso, ove l'agire di Antisin (ricerca dello sgambetto attaccando l'avversario con una progressiva divaricazione delle gambe fino ad agganciare il ginocchio dell'avversario) è stato giudicato volontario nella forma del dolo eventuale.

Per inciso si dirà che sussiste dolo eventuale laddove la persona che agisce ritiene che l'evento (nel nostro caso la lesione) si produca e nonostante ciò agisce comunque, poiché prende in considerazione ed accetta che il caso si realizzi pur non desiderandolo. Di conseguenza An-

tisin non poteva ignorare che in queste circostanze il suo comportamento avrebbe potuto ferire gravemente l'avversario anche perché la velocità

**Un momento del processo.** (foto Keystone)



d'esecuzione e l'esperienza accumulata dal giocatore professionista non potevano portarlo ad altra conclusione.

Infine la Corte ha pure negato l'argomentazione secondo la quale negli sport di contatto esiste l'accettazione tacita del rischio di essere ferito. Essa è da escludere se il giocatore che ha provocato il ferimento ha violato in modo intenzionale e grave le regole del gioco che mirano essenzialmente a prevenire gli incidenti.

Tesi queste che sono poi state confermate sia dalla Corte di Cassazione cantonale sia, in ultima istanza, dal Tribunale Federale.

Sul piano civile la parte lesa Malkov ha fatto valere un risarcimento relativo alla perdita di guadagno derivante dal fatto che un anno di totale inattività gli ha precluso la conclusione di un contratto per la stagione successiva, al torto morale subito e alle spese legali sopportate.

Le spese di operazione chirurgica, di ospedalizzazione, di cura, di perdita di guadagno a seguito dell'infortunio, sono per contro state fatte valere dalla Compagnia che ha assicurato l'evento infortunistico e che ha quindi pagato spese e salari durante il periodo di incapacità lavorativa. ■